

SI PRENOTI A DEBITO  
(artt. 146 d.p.r. 115/2002  
59 d.p.r.131/1986)



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**SEZIONE I CIVILE**

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>dott. Liborio Fazzi</b>                 | <b>Presidente</b>   |
| <b>dott. Francesco Antonio Maria Buggè</b> | <b>Giudice rel.</b> |
| <b>dott. Stefano Cantone</b>               | <b>Giudice</b>      |

nel procedimento **R.G. N. 6-1/2025 promosso con ricorso depositato telematicamente in data 30/01/2025;**

**DA**

**Grotteria Giovanni** C.F.: GRTGNN73C31F112U) (già rappresentante legale dell'impresa "*Grotteria Giovanni*", P.I. 01406610806), nato il 31/03/73 a Melito P.S. (RC), nel prosieguo chiamato Cliente; rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Federico, del Foro di Reggio Calabria, C.F. FDRFNC62A09F112X, tel/fax: 0965-190256, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente numero -fax 0965/19256 e/o all'indirizzo pec: francesco.federico@avvocatirc.legalmail.it, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via S. Francesco da Paola 14, è elettivamente domiciliato, giusto mandato in calce al ricorso;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

rilevato che:

con ricorso depositato il 30 gennaio 2025, **Grotteria Giovanni**, unitamente alla relazione redatta dall' "Organismo di composizione della crisi" nella persona del

██████████, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII., nonché la dichiarazione di esdebitazione ai sensi degli artt. 278-282 CCII;

visti gli artt. 65 e ss del D.lgs. n.14/2019;

osserva

- I. In via preliminare, va affermata la **competenza** dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il resistente risiede a ██████████  
██████████, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Reggio Calabria.
- II. Con il ricorso presentato Grotteria Giovanni chiede l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, la cui disciplina trova collocazione agli artt. 268 e ss. del D.lgs. n.14/2019, al fine di risanare la debitoria complessiva di 684.701,10 €.
- III. Orbene, con riferimento alla richiesta di apertura della liquidazione controllata, va rilevato che l'art. 268 della succitata norma, al comma 3 prevede che *“Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.
- IV. Nello specifico, l'OCC ha dichiarato nella relazione allegata al ricorso, che il Sig. Grotteria *“non ha beni immobili e non possiede beni mobili registrati, pertanto mette a disposizione della procedura l'importo dello stipendio mensile eccedente la somma necessaria al suo mantenimento, per un periodo di tre anni, individuando la somma disponibile mensile in € 400,00...”* (pagg. 11 e 12 della relazione). Peraltro, in palese violazione degli artt. 141 e 142 CCII applicabili al caso di specie. Nello specifico sarà il giudice delegato ad individuare la somma minima da lasciare nella disponibilità del debitore e non può preventivamente essere specificata dallo stesso come somma che lui intende dare alla procedura.
- V. Peraltro, è evidente, alla luce di quanto dichiarato dall'OCC, la totale sproporzione tra quanto messo a disposizione della procedura (400,00 €

mensili, peraltro per soli 3 anni) e l'ammontare della situazione debitoria attuale (684.701,10 €).

- VI. Da quanto sopra esposto, l'ammontare dell'attivo da distribuire tra i creditori, così come proposto dall'OCC, si palesa eccessivamente esiguo, anche in considerazione delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal Grotteria, con riferimento ad eventuali crediti vantati dallo stesso, dei quali si legge a pagina 8 della relazione, e poi negati (Pag. 47 della informativa della G.d.F.). Da ciò si evince che, in relazione ai detti crediti, non è possibile, neanche attraverso l'esperimento di azioni giudiziarie, recuperare attivo da distribuire ai creditori.
- VII. Tuttavia, alla luce di quanto accertato dalla Guardia di Finanza, a seguito di approfondimenti riguardanti la Società "GEODOG COSTRUZIONI S.R.L." e la Società "GEODOG DI GROTTERIA GEOM. GIOVANNI" disposti da Questo Tribunale, sono emersi indici di continuità aziendale tra le due Società e pertanto il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.
- VIII. Quanto poi alla richiesta di esdebitazione ai sensi degli artt. 278-282 CCII., si rileva quanto segue.
- IX. Sul punto la domanda è inammissibile in questa fase in quanto prevista ex art. 281 CCII solo al momento della chiusura della procedura.
- X. Tuttavia, appare opportuno sottolineare che dalla relazione della GdF appare emergere un comportamento atto alla sottrazione di attivo. Peraltro, anche a voler riqualificare la domanda, per quanto riguarda il requisito soggettivo della meritevolezza, la sua valutazione, ex art. 283 CCI, comma 7, presuppone la previa verifica dell'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Nel caso di specie, emerge che il ricorso e la relazione particolareggiata affrontano anzitutto il capitolo relativo alle cause dell'indebitamento con ricostruzioni indicando quale causa dell'indebitamento "il mancato incasso dei lavori effettuati" che avrebbe influito sulla liquidità dell'impresa. Dato poi smentito dalla relazione della Gdf, su indicazione dello stesso Grotteria (Pag. 47 Informativa GdF).
- XI. Alla luce della documentazione prodotta e della relazione particolareggiata, non solo emerge la sottrazione di attivo o dissimulazione, ma non sono

nemmeno integrati i requisiti di meritevolezza ai fini dell'ammissibilità alla procedura, poiché non emergono fatti imprevedibili e/o sopravvenuti che giustificano l'aggravamento della esposizione debitoria la quale, quindi, appare essere soltanto il frutto di scelte consapevoli, sebbene imprudenti, da parte del debitore.

XII. Ed anzi, emerge chiaramente come il Grotteria abbia posto in essere una serie di atti che possono essere qualificati come atti in frode, volti alla sottrazione dell'attivo da distribuire ai creditori:

- Cancellazione della ditta individuale e creazione della Società a Responsabilità Limitata, legate tra loro, come evidenziato in precedenza, da elementi di continuità (sede societaria, medesima attività commerciale, denominazione simile);
- Mancato incasso dei crediti, dei quali si legge a pagina 8 della relazione, e poi negati dallo stesso Grotteria (Pag. 47 della informativa della G.d.F.);
- Intestazione della nuova società [REDACTED], attuale rappresentante legale ed Amministratrice Unica della Srl.

XIII. La domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile, nonostante si debba chiarire che manca anche la meritevolezza, sotto il profilo di colpa grave nella formazione dell'indebitamento e atti in frode nella sottrazione delle risorse finanziarie.

XIV. Peraltro non può essere confermato l'OCC ma si deve provvedere alla nomina di un liquidatore diverso proprio in ragione di quanto emerso dall'istruttoria e provvedere alla segnalazione all'Ordine di appartenenza del professionista che ha redatto la relazione e alla Procura della Repubblica per quanto di competenza.

#### **P.Q.M.**

**DICHIARA inammissibile** la domanda di esdebitazione ai sensi degli artt. 278-282 CCII;

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Grotteria Giovanni** C.F.: GRTGNN73C31F112U) (già rappresentante legale dell'impresa "Grotteria Giovanni", P.I. 01406610806);

#### **NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Francesco Antonio Maria Buggè;

## **NOMINA**

Liquidatore il dott. Dott. Fabrizio Condemi

## **ORDINA**

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

## **ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'[art. 201 CCI](#);

## **ORDINA**

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

## **DISPONE**

- che, ai sensi degli [artt. 270](#) comma 5 e [150 CCI](#), a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura [ex art. 276 CCII](#) ( che non potrà avvenire prima del decorso di tre anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

## **DISPONE**

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'[articolo 545 del codice di procedura civile](#); b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, nella specie non indicati, stante lo stato di disoccupazione dell'istante c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo

quanto disposto dall'[articolo 170 del codice civile](#); d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli [articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile](#);

### **DISPONE**

- CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'[art. 273 CCI](#);
- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'[art. 275, c. 3 CCI](#);
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'[art. 276 CCI](#);

### **DISPONE**

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti

necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCL Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

**DISPONE**

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Reggio Calabria nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute

**DISPONE**

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

**DISPONE**

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Trasmette gli atti alla Procura per le valutazioni di competenza.

Dispone la segnalazione della [REDACTED]  
per le valutazioni di competenza

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 11/12/2025

Il g.d.

Dott. Francesco Maria Antonio Buggè

il Presidente

Dott. Liborio Fazzi